



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48
Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

**NORME PER LA COLTIVAZIONE DEI TERRENI SITUATI IN LOCALITA’
“BRUSADI” E “PRA’ DE MALGA” DELLA FRAZIONE DI VIGO
MEANO IN C.C. DI MEANO**



Art. 1

Assegnatari

La concessione della coltivazione dei terreni situati nelle località "Brusadi" e "Prà de Malga" della frazione di Vigo Meano del C.C. di Meano, posti in evidenza nella cartografia riportata nell'allegato A costituente parte integrante ed essenziale delle presenti norme, viene assegnata da parte dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, tramite la Circostrizione di Meano che provvede a raccogliere e vagliare le richieste di coltivazione inoltrate dagli interessati.

Tra tutti i richiedenti sarà data assoluta precedenza ai Censiti di Vigo Meano titolari dell'esercizio dei diritti d'uso civico gravanti detti terreni.

Art. 2

Durata della concessione

La durata della concessione è definita in anni sei.

Art. 3

Canone

Le concessioni d'uso dei terreni vengono assegnate verso il pagamento di un corrispettivo definito in base all'equo canone stabilito per i fondi rustici della provincia di Trento, commisurato alla superficie del fondo assegnato.

Art. 4

Tempi e modalità di esecuzione dello sfalcio

Le aree coltivate a prato dovranno annualmente essere sfalciate preferibilmente entro il 31 luglio; un eventuale secondo sfalcio potrà essere effettuato quando le condizioni di sviluppo del cotico erboso lo consentiranno.

Lo sfalcio dell'erba dovrà essere accurato e completo sull'intero lotto assegnato, senza provocare danni al cotico erboso.

Eventuali interventi di bonifica o di trasformazione colturale dovranno essere preventivamente autorizzati da parte dell'Azienda.

Art. 5

Divieti

E' fatto divieto al concessionario di cedere il lotto, anche in parte, subaffittarlo o delegarlo a terzi senza espressa autorizzazione dell'Azienda.

Art. 6

Sanzioni

La parziale o la mancata coltivazione dell'appezzamento assegnato, senza giustificato motivo, comporterà la sospensione della concessione per un periodo minimo di un anno.

La concessione potrà essere sospesa a tempo indeterminato, o revocata nei casi più gravi, in caso di violazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 5 e per ogni altro motivo per il quale avessero da determinarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale..

La concessione potrà inoltre essere revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

Tali decisioni saranno assunte con giudizio insindacabile da parte della Commissione amministratrice dell'Azienda, sentiti i propri organi tecnici.

Approvato con delibera n. 119 di data 29/11/2000